



Deliberazione n. 44
in data 30-09-2017

COMUNE DI POSSAGNO PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100
----------	--

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione STRAORDINARIA.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **09:00** presso la sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

Nominativo	P/A
FAVERO VALERIO	P
BARON MAURA	P
ZULIAN LUCIANO	A
NEGRO LUCIO	P
VARDANEGA MAURO	P
FINATO ISABELLA	P
CUNIAL MARCO	P
TOSCAN GIUSEPPE	P
DE PAOLI GIANNI	P
ZATTA IVANO	P
FERRARI CELESTINO	A

Consiglieri presenti n. 9 e assenti n. 2.

Scrutatori:

CUNIAL MARCO
DE PAOLI GIANNI

Partecipa alla seduta il dott. BERGAMIN RAFFAELE MARIO, SEGRETARIO COMUNALE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. FAVERO VALERIO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all'esame del Consiglio Comunale:

IL SINDACO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 ('Tuel'), che attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- l'articolo 13 del Tuel, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

RICHIAMATE altresì le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Possagno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istituito dai servizi ed uffici comunali competenti;

PRECISATO che:

- il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- come disposto dalla norma e riportato dalla delibera della Corte dei conti, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che «Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto

di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»);

- in tale senso non è stata oggetto di ricognizione la società Contarina SpA, che è una società in house providing che si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all'interno della provincia di Treviso, a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula (costituito in base a legge regionale) che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote;
- parimenti non sono state oggetto di ricognizione tutte le società di Asco Holding e ATS, come indicate nella tabella sotto riportata, incluse invece nel piano di razionalizzazione 2015;

DATO ATTO che questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero);

VERIFICATO che:

- il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato con Decreto Sindacale n. 2 del 31/03/2015 con successiva presa d'atto da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 11/05/2015.
- Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti via PEC in data 10/06/2015 (comunicazione prot. n. 3445 del 10/06/2015)
- Il piano 2015 inoltre è stato pubblicato in "Amministrazione trasparente" al seguente link: <http://www.comune.possagno.tv.it/c026061/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/104>
- La "relazione conclusiva" sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata adottata dal Sindaco con proprio decreto n. 4 del 31/03/2016 con successiva presa d'atto da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 16/05/2016, trasmessa alla Corte dei conti il 27/05/2016 con PEC prot. 3291 del 27/05/2016. La relazione è stata quindi pubblicata in "Amministrazione trasparente" al link sopracitato.
- Con deliberazione n. 38 del 01/07/2015 è stato emanato dalla Giunta Comunale un atto di indirizzo per contenimento delle spese di personale delle società partecipate dal Comune di Possagno;
- Con note prot. 4703-4706-4707/2015 è stata inoltrata alle società partecipate del Comune una nota avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate - atto di indirizzo per la spesa di personale e linee guida dell'A.N.A.C. in materia di prevenzione della corruzione da parte delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni", richiamando espressamente gli adempimenti previsti dalla Determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015;
- Con nota prot. 4708/2015 si è ritenuto inoltre di coinvolgere nell'attività di controllo in materia di costi, nonché per gli adempimenti di cui alla L. 190/2012 relativi alle società partecipate dal Comune, anche l'organo di revisione contabile, per le attività di competenza;

RISCONTRATO che:

- Al momento di stesura e dell'approvazione del piano 2015 il Comune di Possagno possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società, che sono state oggetto del piano medesimo:
 1. Asco Holding Spa con una quota del 2,20%;
 2. Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,15%;
 3. Schievenin Alto Trevigiano Srl con una quota del 0,45%;
 4. GAL dell'Alta Marca Trevigiana, società consortile a responsabilità limitata, con una partecipazione dello 0,84%.
- Il Comune di Possagno alla stessa data partecipava indirettamente al capitale delle seguenti società:

SOCIETA' CAPOGRUPPO	NOME SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
Asco Holding Spa	Asco Piave Spa	61,562%
	Asco TLC Spa	91%
	Seven Center Srl (in liquidazione)	85%
	Bim Piave Nuove Energie Srl	10%
	Rijeka Una Invest Srl (in liquidazione)	65%
	Veneto Banca Holding ScpA	0,029%
Alto Trevigiano Servizi Srl	Viveracqua S.c. a r.l.	11,50%
Consorzio TV3	Contarina Spa	40%

Precisato che nel Piano di razionalizzazione 2015 si erano richiamati, per completezza, alla voce "Altre partecipazioni ed associazionismo":

- il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3;
- il Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale);
- il Consorzio Energia Veneto - CEV;
- il Consorzio per il recupero "La Fornace di Asolo";
- il Consorzio BIM Piave di Treviso.

Dato atto che il Comune di Possagno si è avvalso della facoltà di rinvio al 2018 per la redazione del bilancio consolidato e che al momento non ha assunto alcuna deliberazione avente ad oggetto la ricognizione di organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo di

amministrazione pubblica ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017.

SOTTOLINEATO che rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015 e nella relazione al piano 2016, il Comune ha dismesso le seguenti partecipazioni societarie:

- la partecipazione nello Schievenin Alto Trevigiano Srl è stata dismessa mediante atto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi Srl in data 29/07/2017. Infatti, con riferimento all'obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale nr. 15 in data 20/04/2017, la proposta del progetto di fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano Srl in Alto Trevigiano Servizi Srl; con atto del notaio Nicola Giopato di Casier in data 04.08.2016 n. 637 di raccolta rep. N. 637 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione. Pertanto nel presente Piano sono riportate le nuove quote della società incorporante Alto Trevigiano Servizi Srl dopo il processo di fusione (1,0717%);
- Pertanto in relazione al progetto di fusione sopra indicato, già completato alla data del presente atto, le schede allegate riportano esclusivamente i dati relativi alla società risultante dal processo di fusione e le rispettive attuali quote di partecipazione. Nelle note delle schede allegate sono altresì riportate anche le quote di partecipazione pre-fusione

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, co. 2, Cod.Civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Cod.Civ.;

PRESO ATTO che:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017; le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria",
- tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (Allegato A);

DATO ATTO che il T.U.S.P. consente ai comuni l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgano attività commerciali, purché rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo testo unico. In particolare il T.U.S.P. contempla le società che svolgano 'servizi di interesse generale', i quali nella definizione accolta dal T.U.S.P. (art. 2, comma 1, lett. h e i) comprendono i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO in merito ad Asco Holding spa che:

- è stata costituita principalmente allo scopo di gestire "in house" il servizio pubblico di costruzione e l'esercizio del gas metano. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU., come già era stato dichiarato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. Asco Holding svolge le attività previste dal proprio oggetto sociale (che sono riconducibili ai servizi di interesse generale) non direttamente ma attraverso società controllate (come previsto dallo statuto medesimo). Asco Holding è partecipata al 90,93% da 91 Comuni (compreso questo Comune) i quali hanno interessi omogenei rispetto alla società (tutti appartengono al medesimo territorio; tutti sono concedenti del servizio di distribuzione del gas gestito dalla concessionaria AP Reti Gas, controllata da Asco Holding). Nessuno dei Comuni soci ha una partecipazione superiore al 2,75%. L'estrema frammentazione della partecipazione tra i soci esclude che vi sia alcun socio egemone e ciò, unitamente all'omogeneità degli interessi dei soci pubblici, consente a ciascun Comune socio di far valere efficacemente nell'ambito della società gli interessi della propria comunità e di perseguire le proprie finalità istituzionali. Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) svolge l'attività di distribuzione del gas attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas in questo Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding) – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune. Nell'attuale quadro normativo, gli enti locali svolgono, tra le varie, una funzione preponderante nella determinazione del valore di rimborso delle reti e degli impianti. Emblematica del ruolo fondamentale e attivo degli enti locali è la previsione di cui all'art. 5, co. 14 del DM 226/2011 (nonché dell'art. 1, comma 16, del DL n. 145 del 2013) che impone all'ente locale di trasmettere le valutazioni sul valore della rete all'AEEGSI, qualora il valore di rimborso calcolato (c.d. VIR) risulti maggiore del 10% del valore riferito alla tariffa dell'autorità (c.d. RAB). Ugualmente gli enti locali determinano gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata della concessione e lo stato del proprio impianto di distribuzione, elementi che l'ente deve trasmettere alla stazione appaltante ai fini della gara. Senza contare le fondamentali funzioni di indirizzo e di programmazione riconosciute agli enti locali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. L'attività di vendita di gas naturale inoltre viene svolta a favore dei cosiddetti 'clienti aventi diritto alla tutela' ovvero 'clienti vulnerabili', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi. La società, quindi risponde ai requisiti previsti

dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “*servizi di interesse generale*” (lettera a). La società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (però l'intero gruppo conta 526 dipendenti). La Asco Holding, pertanto, ad oggi non risponde ai criteri dell'articolo 20 del TU in quanto risulta priva di dipendenti, pur rispettando gli altri requisiti richiesti dalla norma, e pur tenendo conto che il fatturato è un parametro che non trova riferimento nella natura di una holding per cui si sono presi come riferimento, per la compilazione delle schede, i dati del bilancio consolidato. L'Amministrazione, pertanto, dovrebbe terminare quanto prima la propria partecipazione secondo le indicazioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 cioè bisogna prevedere modalità e tempi della realizzazione di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione. L'articolo 24, comma 4, del TU concede alle amministrazioni un anno “per effettuare l'alienazione”.

- la natura stessa della holding dovrebbe pertanto superare l'effettiva applicabilità di alcuni criteri previsti dal T.U.S.P. quali il fatturato e il personale che andrebbero più logicamente considerati con riferimento all'intero gruppo.
- l'Amministrazione ha manifestato comunque l'indirizzo politico, in prima analisi, di risolvere la criticità rilevata attraverso una operazione di fusione che consenta di rispettare tutti i requisiti previsti dal TU. A tal fine l'Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 05.04 “Azioni di fusioni” del modello standard dell'atto di ricognizione” (Allegato A) con cui è stata scelta politicamente la fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile. Asco TLC è società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza. La rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune. Asco TLC ha 30 dipendenti ed ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000. La fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lett b) (assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.
- Qualora detta operazione risulti non praticabile, anche sulla base dell'analisi dei costi benefici del progetto di fusione elaborato dal C.d.A. di Asco Holding, la stessa non esclude una positiva valutazione da parte di questo Comune su un progetto di fusione con altra società del Gruppo Asco Holding nel pieno rispetto dei dettami del T.U.S.P.
- Per attuare la misura di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.:

(a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;

(b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione;

(c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.;

(d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione, fermo restando quanto sopra indicato rispetto alla praticabilità dell'operazione, anche sulla base dell'analisi dei costi benefici del progetto di fusione elaborato dal C.d.A. di Asco Holding, e una conseguente positiva valutazione sulla fusione con altra società del Gruppo Asco Holding nel pieno rispetto dei dettami del T.U.S.P.

- I tempi di attuazione della misura sono di un anno dalla data della presente deliberazione

TENUTO CONTO:

- degli atti istruttori acquisiti dal Comune;
- che il Comune, da una prima analisi, intende quindi promuovere un percorso di fusione con la partecipata Asco TLC che potrà consentire, oltre ad un auspicabile risparmio dei costi generali, di indirizzare il nuovo soggetto societario alle attività di sviluppo della fibra nei nostri territori. Si tratta senza dubbio di un servizio rivolto a realizzare lo sviluppo economico e civile della comunità locale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, essendo una infrastruttura indispensabile per aziende impegnate in un mercato globale, e che non è detto che il mercato la renda disponibile in tutte le zone, particolarmente in quelle meno remunerative, perché più difficili da raggiungere. Si tratta, pertanto di un servizio di interesse generale perfettamente compatibile con la nozione comunitaria dei servizi pubblici;
- che la società Asco TLC svolge importanti servizi nel territorio della provincia di Treviso e consente l'operatività allo sportello UNIPASS, piattaforma informatica su cui i Comuni gestiscono lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e lo sportello unico edilizio (SUE);

PRECISATO:

- che una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
- che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente;
- la scelta della fusione non preclude peraltro la facoltà da parte del Comune, in relazione ai propri atti di programmazione di valutare una successiva alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie.

VISTO il parere legale acquisito al prot. n. 5157 in data 10/08/2017, a firma degli avv.ti F. Piron e S. Rossi per conto della società Asco Holding spa;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 5906 in data 18/09/2017 a firma del sig. Oscar Marchetto per conto della società Plavigas srl (società socia di Asco Holding spa);

VISTO il parere legale acquisito al prot. 5971 in data 20/09/2017 a firma degli avv.ti V. Domenichelli e G. Zago per conto della società Plavigas srl (società socia di Asco Holding spa)

PRECISATO in merito ad Alto Trevigiano Servizi Srl che:

- la società è stata costituita principalmente allo scopo di gestire il servizio pubblico idrico integrato come definito dal d.lgs. n.152/06. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “*servizi di interesse generale*” (lettera a); risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società. Il Comune, come da progetto di fusione già concluso sopra indicati è ora proprietario del 1,0717% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata oppure la trasformazione della società in azienda speciale. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.
- Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società. A tal fine l’Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 04 “Mantenimento” del modello standard dell’atto di ricognizione (Allegato A) con cui è stata motivata la scelta;

PRECISATO in merito al G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana che:

- La società è stata costituita per dare creare una forma di partenariato pubblico-privato, previsto ed auspicato dall’ordinamento comunitario per accedere ai fondi stanziati nel PSR; il suo oggetto sociale è infatti “attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l’area dell’Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio” in particolare Agenzia di Sviluppo Locale al fine di supportare gli attori di sviluppo pubblici e privati del territorio nella conoscenza e concretizzazione di opportunità di sviluppo;
- il Comune partecipa attualmente con il 0,83%, al Gruppo d’Azione Locale società consortile a responsabilità limitata costituita in attuazione dell’articolo 34 del regolamento CE n. 1303/2013;

- L'articolo 4, comma 6 del T.U.S.P. prevede testualmente che *“è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento CE n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”* ;
- La società è costantemente in utile di esercizio ed il Comune di Possagno ha beneficiato e sta tuttora beneficiando di importanti finanziamenti, pertanto il mantenimento della stessa è funzionale alla realizzazione di interventi ed opere, di cui una in corso di attuazione e già stanziata nel bilancio di previsione;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dalle società, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolti in ordine alle partecipazioni detenute e da mantenere espresse nell' allegato alla presente deliberazione a farne parte integrale e sostanziale;

ESAMINATO E CONDIVISO il Piano di revisione di cui all'Allegato A, redatto secondo le indicazioni di questa Amministrazione e dato atto che questa assemblea intende approvarlo in ossequio all'articolo 24 del TU;

PRESO ATTO che l'Organo di revisione con nota assunta al prot. 6213 del 28/09/2017 ha comunicato di non dover esprimere il proprio parere in merito alla presente proposta rilevando:

- che l'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 non prevede il parere dell'organo di revisione;
- che l'atto di ricognizione straordinaria in oggetto non prevede la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni, né propone diverse modalità di gestione dei servizi;
- che gli effetti dell'atto di ricognizione non portano a modificare le previsioni di bilancio dell'Ente e dei suoi equilibri;

VISTI i pareri FAVOREVOLI in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A;

5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazione del Dipartimento del Tesoro entro il 31 ottobre 2017;

6. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. di dare atto che:

- una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
- che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente;
- la scelta della fusione non preclude peraltro la facoltà da parte del Comune, in relazione ai propri atti di programmazione di valutare una successiva alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie.

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Possagno, 22-09-2017

IL SINDACO
f.to FAVERO VALERIO

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BERGAMIN RAFFAELE MARIO

Data 22-09-2017

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA

Data 22-09-2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella presente deliberazione;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco Favero Valerio nell'illustrare la proposta di deliberazione rileva, dando per assodato che la questione sia già nota ai consiglieri dalla lettura della proposta, che la questione verte soprattutto la partecipata Asco Holding che non ha il requisito del rapporto dipendenti/amministratori previsto dalla legge Madia. Il Sindaco, dopo aver premesso che probabilmente non tutti i criteri si possono applicare ad una holding, precisa che la proposta dell'Amministrazione è una fusione di Asco Holding con Asco TLC, e tuttavia si tratta di una proposta aperta, in quanto il Comune partecipa con il 2,20% e qualora questa strada non fosse praticabile, si valuterà anche una fusione con altra partecipata di Asco Holding. Il Sindaco puntualizza che si sta parlando di servizi importanti sia per la rete gas, sia per la fibra ottica, che hanno portato infrastrutture nell'area pedemontana, ed è importante mantenere un equilibrio, un controllo su società così importanti.

Il Consigliere Comunale Zatta Ivano sostiene di aver letto su un quotidiano di qualche giorno fa, sul Gazzettino, che Possagno è uno dei Comuni che vuole vendere.

Il Sindaco Favero Valerio commenta di non aver mai parlato con il Gazzettino.

Il Consigliere Comunale Zatta Ivano sottolinea che il tesoretto che Asco Holding dà al Comune di Possagno è importante per la vita amministrativa del Comune.

Il Consigliere Comunale De Paoli Gianni afferma che si tratta di un tema delicato sul quale c'è una tensione esasperata e che al di là degli atti è importante capire il movimento che si sta creando attorno a queste delibere, capire quali alleanze. Il Consigliere De Paoli si dice contento che la delibera tenga una soluzione aperta anche oltre la fusione con Asco TLC: adesso c'è anche la presenza del privato che cambia le logiche, gli equilibri e le decisioni che vengono prese, si veda ad esempio la distribuzione dei dividendi.

Il Sindaco Favero Valerio afferma che, effettivamente, alcuni Comuni hanno indicato la soluzione di una fusione generica, anche senza indicare se con una partecipata. Anche assieme con il Segretario si è pensato che una delibera troppo generica sia una non delibera. Il Sindaco ritiene che attualmente non vi sia una linea vera; non c'è stata una assemblea di Asco Holding; non c'è stato un incontro con il socio privato.

Il Consigliere Comunale De Paoli Gianni nel manifestare la volontà di unirsi all'Amministrazione Comunale per trovare una linea con i Sindaci, rileva che questo scenario non incoraggia le previsioni per una futura distribuzione di dividendi, in parte utilizzati per le spese correnti.

Esaurita la discussione, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 9

DELIBERA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazione del Dipartimento del Tesoro entro il 31 ottobre 2017;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. di dare atto che:
 - una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
 - che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente;
 - la scelta della fusione non preclude peraltro la facoltà da parte del Comune, in relazione ai propri atti di programmazione di valutare una successiva alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie.

Quindi,

Il Sindaco chiede di deliberare l'immediata eseguibilità dell'atto a' sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

A votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai Consiglieri presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

